

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE

La nuova disciplina del curatore speciale è entrata in vigore il 22 giugno 2022 ed incide in particolare sugli artt. 78 e 80 del cod.proc.civ., prevedendo specifiche ipotesi di nomina obbligatoria del curatore a pena di nullità degli atti del procedimento (art. 78); la revocabilità dell'incarico "*per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina*" (art. 80); la possibilità per il giudice di attribuire al curatore specifici poteri di rappresentanza sostanziale (art. 80); il dovere di ascolto del minore da parte del curatore speciale (art. 80) nonché anche ipotesi di rappresentanza sostanziale.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino cura, con cadenza annuale, l'organizzazione di un Corso di formazione per Avvocati finalizzato a fornire una specifica qualificazione per lo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore in ambito civile e penale; ciò anche al fine di mantenere e di aggiornare un elenco di Professionisti del settore da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari, in aderenza alla normativa vigente.

Coloro che, all'esito del corso, ottengano il relativo attestato di frequenza avranno diritto di richiedere l'iscrizione nell'elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile o penale.

E' doveroso precisare che il Curatore non riveste la qualità di ausiliario del giudice ed ha diritto al compenso, in base alla normativa che regola il mandato, dalla parte nel cui interesse ha espletato la propria attività. Qualora il minore sia privo di mezzi, il Curatore farà, sin dalla propria nomina, domanda di ammissione al patrocinio gratuito per il quale occorre tenere conto del reddito proprio del minore.

Al fine di garantire la corretta tenuta degli elenchi, il Consiglio dell'Ordine ritiene indispensabile adottare il seguente Regolamento.

Art. 1. Elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile e penale

L'Elenco è composto da coloro che, avendo frequentato proficuamente il Corso di Formazione realizzato annualmente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, presentano la domanda di iscrizione e dai docenti del corso che ne facciano richiesta.

Il predetto elenco è suddiviso per materia, con previsione, quindi, al proprio interno di una sezione civile e una sezione penale e sarà anche comunicato alla Segreteria della Presidenza del Tribunale per renderlo di immediata consultazione e fruizione per gli organi Giudiziari.

Art. 2 Requisiti per partecipare ai corsi e conseguire l'iscrizione nell'elenco

Costituiscono requisiti indispensabili per poter richiedere e mantenere l'iscrizione nell'elenco:

1. Essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Avellino ed aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni; avere una comprovata esperienza

nell'ambito delle procedure minorili civili e/o penali (aver svolto non meno di 5 incarichi di curatore del minore, oppure aver svolto incarichi non inferiori a 10 nelle materie di diritto di famiglia e dei minori)

2. Non aver subito condanne disciplinari definitive diverse dall'avvertimento, né avere in corso un procedimento disciplinare;
3. non avere subito condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;
4. essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati .
5. essere in regola con i crediti formativi

Art. 3. Iscrizione all'Elenco

La domanda di iscrizione è formulata sul modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine ed a quest'ultimo inoltrata:

a) da coloro che, in possesso dei requisiti sopra indicati, intendono partecipare al Corso di Formazione organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e l'iscrizione sarà definitivamente formalizzata solo all'esito del positivo superamento del detto corso;

b) da coloro che hanno già frequentato proficuamente:

1. Un corso equipollente, ovvero un Corso di Formazione organizzato da un'associazione forense che abbia contenuto analogo a quello organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e che sia stato approvato e accreditato dallo stesso o dal CNF;
2. un Corso di Formazione realizzato da un Ente Universitario che abbia contenuto analogo a quello organizzato dal al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e approvato e accreditato dallo stesso o dal CNF;

c) da coloro che nel corso dei dieci anni precedenti la richiesta abbiano esercitato il ruolo di Curatore Speciale del minore in ambito civile o penale in almeno 5 procedimenti diversi o che abbiano curato incarichi, debitamente comprovati, non inferiori a 10 nelle materie di diritto di famiglia e dei minori. E', altresì, indispensabile che nella domanda il richiedente formuli l'impegno, che se disatteso comporterà l'immediata cancellazione dall'elenco medesimo, a rispettare fedelmente il dovere di competenza e di aggiornamento nonché quello deontologico di lealtà e correttezza, i principi generali di cui all'art. 9 del Codice Deontologico Forense e le Raccomandazioni pubblicate dal CNF sul proprio sito istituzionale il 22 giugno 2022.

Art. 4. Corso di aggiornamento organizzato dal C.O.A.

Il COA annualmente organizza almeno un corso di aggiornamento, con un minimo di impegno di spesa a carico del richiedente (*ed il cui importo sarà comunicato di volta in volta all'attivazione del*

corso), in materia civile e uno in materia penale, prevalentemente nella forma seminariale con un approccio preferibilmente pratico, destinato agli iscritti all'Elenco. La proficua frequenza ad uno di tali corsi è necessaria per la permanenza nell'Elenco.

Art. 5 Cancellazione e esclusione dall'Elenco

L'avvocato iscritto è cancellato dall'elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 2, numeri 1,2,3,4,5; se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento annuale; se disattenda i principi generali di cui all'art. 9 del Codice Deontologico Forense e le Raccomandazioni pubblicate dal CNF sul proprio sito istituzionale il 22 giugno 2022; se abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha mancato agli obblighi professionali o deontologici ovvero non abbia ottemperato agli obblighi evidenziati nel presente regolamento.

Art. 6 La tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, i recapiti telefonici dell'iscritto che presterà il suo consenso al trattamento ed alla ostensione di tali dati al momento della iscrizione. L'Elenco è pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, è pubblico e liberamente consultabile ed è messo anche a disposizione degli organi Giudiziari presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino - e, previa apposita deliberazione, può essere delegata a tale fine al referente della Commissione Persona Famiglia e Minori ovvero ad altro o più Consiglieri – che provvederà alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, ed al rilascio della attestazione di iscrizione. Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso amministrativo al Consiglio dell'Ordine, che non sarà in tale occasione integrato dal Presidente e dal Consigliere, e/o dai Consiglieri, autore del provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla sua comunicazione.

Le revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è triennale